

GIURISPRUDENZA AL VAGLIO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, 13 FEBBRAIO 2026 N. 3268

Pres. GRAZIOSI - Rel. GIRALDI

Gfs International Ltd (avv. M. M. Lazar) c. Ignazio Messina & C. S.p.A. (avv. A. Carlevaro, P. M. Palandri e M. Scapinello), Thermocar S.r.l. (avv. F. Alberici e G. Soave) e Gebr. Heinemann Se & Co KG

Trasporto di cose – Trasporto marittimo internazionale – Termine di decadenza per la proposizione dell'azione – Negoziazione assistita – Invito ex art. 8 d.l. n. 132 del 2014 – Impedimento della decadenza – Conseguenze – Decorrenza di un nuovo termine integrale di decadenza – Esclusione – Proposizione dell'azione giudiziale entro trenta giorni – Necessità.



RIASSUNTO DEI FATTI – La GFS International Ltd. conveniva in giudizio la Ignazio Messina & C., cui aveva commissionato un trasporto di merce da Genova fino a Tripoli, per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della mancata restituzione delle polizze di carico che avrebbero consentito l'incasso del corrispettivo della merce, rimasto invece precluso. Il tribunale di Genova respingeva la domanda, proposta un anno e sette mesi dopo la riconsegna della merce, per essere trascorso il termine di decadenza annuale previsto all'art. 3.6 della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 come modificato dal Protocollo di Visby nel 1968. La Corte d'appello di Genova confermava la sentenza di primo grado. Ricorreva per cassazione la Gfs International Ltd sostenendo che, essendo stata senza successo tentata la negoziazione assistita, la proposizione dell'azione era tempestiva, in quanto dalla data di invio dell'invito alla negoziazione assistita era tornato a decorrere un nuovo termine annuale di decadenza.

In tema di negoziazione assistita, l'impedimento della decadenza derivante dalla comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita ex art. 8 del d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014) non genera un nuovo termine integrale di decadenza ma implica che l'azione giudiziale debba essere proposta nel termine di trenta giorni di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso decreto, decorrente dal rifiuto o dalla mancata accettazione nel termine dell'invito suddetto ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la comunicazione della volontà di non aderire all'invito alla negoziazione assistita, da parte del vettore, valesse a far decorrere un nuovo termine annuale di

decadenza ex art. 3, par. 6, della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924) ⁽¹⁾.

1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del d.l. 132/2014 – convertito con modifiche in l.10 novembre 2016 n. 261 –.

1.1. Questa norma così recita: «dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati».

L'invocato articolo 4, comma 1, si riferisce a trenta giorni dalla ricezione o dal rifiuto dell'invito a stipulare convenzione.

1.2 La Corte d'appello ha ritenuto che l'impedimento della decadenza derivante dalla comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita, seguita dal rifiuto o, alternativamente, dalla mancata accettazione nel termine di trenta giorni o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati, non generi un nuovo termine integrale di decadenza, bensì che l'azione giudiziale debba essere proposta nel termine di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 4, comma 1, cit. decorrente dal rifiuto o dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Nel caso in esame, risulta che la merce è stata consegnata al porto di Tripoli in data 24 giugno 2014, l'invito alla negoziazione assistita è stato respinto da Ignazio Messina & C. con raccomandata in data 8 aprile 2015 ed il ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Genova è stato depositato in data 18 febbraio 2016.

1.2. Va ricordato che, con riferimento al rapporto di specie, trova applicazione la Convenzione 25 agosto 1924 di Bruxelles, in base alla modifica apportata dall'art. 1, comma 2, del Protocollo di Bruxelles del 23 febbraio 1968, che rende applicabile la normativa speciale a “qualsiasi responsabilità relativa alla merce”, e che la predetta convenzione

⁽¹⁾ V. la nota di E. FOGLIANI, a p. 516.

è stata ritenuta applicabile dai giudici di merito anche non risultando provato che la Libia, paese di destinazione della merce, vi avesse aderito. L'art. 5 del Protocollo 1984, riversato nella legge 12 giugno 1984 n. 243, con il quale veniva modificato l'art. 10 della Convenzione di Bruxelles, prevede infatti l'applicabilità della medesima alle polizze di carico relative ad un trasporto merci tra porti appartenenti a due Stati diversi, prescindendo dall'adesione di entrambi alla Convenzione. L'art. 5 citato stabilisce, infatti, che le disposizioni della Convenzione si applichino ad ogni polizza di carico relativa ad un trasporto di merci tra porti appartenenti a due Stati diversi, quando: «a) La polizza di carico sia stata emessa in uno Stato contraente; b) il trasporto abbia avuto luogo con partenza da un porto di uno Stato contraente; c) la polizza di carico prevede che le disposizioni della presente Convenzione o di ogni altra legislazione che le applica o dà loro efficacia regoleranno il contratto, qualunque sia la nazionalità della nave, del vettore, del caricatore, del destinatario o di ogni altra persona interessata. Ogni Stato Contraente applicherà le disposizioni della presente Convenzione alle polizze di carico sopracitate. Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato Contraente di applicare le disposizioni della presente Convenzione alle polizze di carico non previste dai commi precedenti».

1.3. La Corte territoriale, rilevato che il termine di cui all'art. 3 paragrafo 6 della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 è termine di decadenza (in tal senso citando Cass. n. 5357/1987; ma cfr. pure Cass. 2798/1969), qualificazione non controversa in questa sede, ha ritenuto appunto fondata l'eccezione tempestivamente proposta da Ignazio Messina & C. per essere stato instaurato dall'appellante il giudizio, *ex art. 702 bis c.p.c.*, decorsi ben dieci mesi dalla data di comunicazione della volontà di non aderire all'invito alla negoziazione da parte dell'appellata Ignazio Messina & C. e quindi ampiamente oltrepassando il termine di 30 giorni *ut supra* evidenziato.

Quanto si è illustrato, riassumendo il contenuto del motivo, dimostra chiaramente la fondatezza della sua scelta interpretativa e della conseguente applicazione.

Il passaggio interpretativo contestato riguarda la precisazione di cui all'art. 8 citato relativa al fatto che «se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'art. 4, comma 1 (ovvero trenta giorni dalla ricezione), la domanda giudiziale deve essere proposta, entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati».

La Corte d'appello sul punto ha correttamente escluso che per effetto dell'invito a controparte a stipulare un accordo di negoziazione assistita decorra un termine di decadenza per proporre la domanda che sia nuovo e pari a quello applicabile al rapporto sottostante – un anno – seguendo invece – come induce la sua netta inequivocità – la formula testuale per cui la domanda deve essere proposta nel ‘medesimo termine’ di cui all'art. 4 comma 1, ha individuato tale termine nel termine di trenta giorni dal rifiuto della parte, comunicato alla controparte, di stipulare l'accordo di negoziazione assistita, interpretando con esattezza il combinato disposto generato dagli art. 4 e 8.

Invero, è del tutto evidente che il termine di cui all'art 4 comma 1, attinente al tempo per accettare o rifiutare l'invito alla negoziazione, è il termine di trenta giorni. Una tale interpretazione non si pone neppure in contrasto con quanto deciso in tema di mediazione da S.U. 17781/2013, considerata la diversa natura del procedimento di mediazione che si svolge innanzi ad un soggetto terzo quale mediatore delle contrapposte posizioni delle parti.

* * *

Negoziazione assistita e decadenza dall'azione nelle convenzioni internazionali di diritto dei trasporti.

SOMMARIO: 1. La norma sulla negoziazione assistita. – 2. Le possibili interpretazioni della norma. – 3. La negoziazione assistita e le convenzioni internazionali di diritto dei trasporti. – 4. Le possibilità di utilizzo strumentale della negoziazione assistita.

1. *La norma sulla negoziazione assistita* – L'ordinanza 3268/2026 che si annota interviene sul tema dell'applicazione delle norme sulla negoziazione assistita alle azioni giudiziarie relative ai contratti di trasporto internazionali, e più in precisamente su quelli di trasporto marittimo retti dalle regole dell'Aja – Visby.

La pronuncia offre lo spunto per evidenziare come l'introduzione nel nostro ordinamento di norme frettolosamente redatte senza valutarne i riflessi su altre norme vigenti spesso comporti contrasti giurisprudenziali anche a livello di giurisprudenza di legittimità, oltre che conseguenze applicative pratiche poco prevedibili.

Nel nostro caso, la norma in questione è l'art. 8 del d.l. 132/2014 ⁽¹⁾, che, fra le altre cose, ha introdotto nel nostro ordinamento la cosiddetta negoziazione

⁽¹⁾ D.l. 12 settembre 2014 n. 132, *Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014 n. 162.

assistita ed ha stabilito l'obbligo di ricorrere ad essa prima di poter proporre innanzi alla magistratura, fra le altre, domande di risarcimento del danno sino ad Euro 50.000,00 ⁽²⁾. L'obbligo di negoziazione assistita è stato poi successivamente esteso alle controversie in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto, indipendentemente dal loro valore ⁽³⁾.

L'intenzione del legislatore era quella di equiparare la richiesta di negoziazione assistita alla proposizione della domanda giudiziale in relazione alla prescrizione del diritto o alla decadenza dall'azione o dal diritto ⁽⁴⁾. Se non che, nel momento di specificare gli effetti del rifiuto di partecipare alla negoziazione assistita o della mancata accettazione dell'invito nel termine di trenta giorni ⁽⁵⁾, la norma si è limitata ad affermare che «la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati» ⁽⁶⁾.

⁽²⁾ Art. 3.1 del d.l. 132/2014. Le controversie di valore indeterminato non sono soggette all'obbligo di negoziazione assistita (Trib. Verona ord. 25 giugno 2015).

⁽³⁾ Art. 1, comma 249 della l. 23 dicembre 2014 n. 190. Si tratta di una fra le tante disposizioni eterogenee contenute nella finanziaria del 2014, composta da un unico articolo contenente ben 735 commi trattanti le più disparate materie. Ricordiamo che la stessa legge, ai commi 247 e 248 dell'art. 1, ha apportato notevoli modifiche alla disciplina dell'autotrasporto nazionale ed al sub trasporto, modificando (comma 247 dell'art. 1) il d.l. 21 novembre 2005 n. 286 e (comma 248 dell'art. 1), il d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133. Sull'obbligatorietà della negoziazione assistita anche in tema di subtrasporto, Trib. Verona ord. 24 novembre 2017. Non è però obbligatoria per l'azione diretta del subvettore nei confronti del committente (art. 7 *ter* del d.lgs. n. 286/2005). La negoziazione assistita non è obbligatoria anche nel caso di contratti di trasporto in cui una delle parti è un consumatore, in quanto ciò sarebbe in contrasto con la normativa dalla direttiva 2013/11/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (Trib. Genova ord. 27 aprile 2017).

⁽⁴⁾ Riportiamo, per comodità del lettore, il testo completo del suddetto art. 8 del d.l. 132/2014: «Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati».

⁽⁵⁾ Il termine di trenta giorni è previsto all'art. 4.1 del d.l. 132/2014. Anche in questo caso la norma avrebbe potuto essere più precisa, in quanto essa non parla di termine di decadenza, ma specifica solo che «l'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del codice di procedura civile».

⁽⁶⁾ Art. 8 del d.l. 132/2014.

2. *Le possibili interpretazioni della norma* – L'interpretazione che in italiano appare più corretta è che «il medesimo termine di decadenza» si riferisca al termine di decadenza dall'azione (se esistente per quel tipo di azione giudiziaria) che è stato impedito dall'invito alla negoziazione assistita; e tale interpretazione è stata accolta da alcuni giudici di merito ⁽⁷⁾. Altri giudici di merito ⁽⁸⁾ invece hanno accolto l'interpretazione secondo la quale il termine di decadenza sarebbe di trenta giorni; interpretazione fatta propria dall'ordinanza 3268/2026 che si annota.

Quest'ultima ha ritenuto che il termine di decadenza entro il quale proporre l'azione nel caso di rifiuto o esito negativo della negoziazione assistita non sia quello originariamente previsto per il tipo di azione che l'attore desidera intraprendere, ma quello di 30 giorni previsto dall'art. 4.1 del d.l. 132/2014.

3. *La negoziazione assistita e le convenzioni internazionali di diritto dei trasporti* – Tale interpretazione forza evidentemente la lettera della norma, ma è l'unica che consente ragionevolmente di applicarla alle convenzioni internazionali di diritto dei trasporti che prevedono un termine di decadenza dell'azione ⁽⁹⁾. Il ricorrente sosteneva infatti che dal rifiuto di partecipare alla negoziazione assistita sarebbe decorso nuovamente il termine di decadenza annuale previsto dalle regole dell'Aja-Visby, e che quindi la propria azione giudiziaria, introdotta un anno e otto mesi dopo l'arrivo a destinazione della nave, fosse tempestiva ⁽¹⁰⁾. Un'applicazione di tale interpretazione alle convenzioni internazionali di diritto dei trasporti porterebbe di fatto ad un'espansione incontrollata del termine di decadenza, che potrebbe raggiungere quasi il doppio del termine previsto da ciascuna convenzione internazionale.

L'interpretazione data dall'ordinanza 3268/2026, se ha da un lato l'aspetto positivo che il termine di decadenza dell'azione non può essere eccessivamente

⁽⁷⁾ Trib. Milano 21 luglio 2021 n. 6370, confermata da App. Milano 1° febbraio 2023 n. 341.

⁽⁸⁾ Trib. Venezia 16 dicembre 2024 n. 667.

⁽⁹⁾ Fra queste ricordiamo, oltre alle regole dell'Aja-Visby applicabili nel caso di specie (termine di decadenza: un anno, art. III.6), la convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo (due anni, art. 35), la convenzione d'Atene del 1974 sul trasporto per mare di passeggeri (tre o cinque anni, art. 16.3), la convenzione di Ginevra del 1980 sul trasporto multimodale (due anni, art. 25). Secondo il tribunale di Verona (ordinanza 13 aprile 2018) l'obbligo di negoziazione assistita non si applica ai trasporti regolati dalla C.m.r., in quanto l'art. 31 «prevede la facoltà dell'attore di adire "liberamente" il Giudice del luogo di carico della merce (comma 1, lett. b), senza che il suo esercizio possa ritenersi condizionato al previo esperimento dell'invito alla negoziazione assistita, non applicabile ai trasporti in c.m.r.».

⁽¹⁰⁾ Si noti che la stessa formulazione dell'art. 8 del d.l. 132/2014 è contraddittoria, in quanto prima si parla di *invito non accettato o rifiutato*, mentre nell'ultima parte dell'articolo si parla di «termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati».

allungato oltre a quello previsto dalla convenzione di diritto dei trasporti applicabile ⁽¹¹⁾, ha dall'altro l'aspetto negativo che detto termine può essere notevolmente accorciato rispetto a quello previsto da una convenzione di diritto dei trasporti. Se infatti chi richiede il risarcimento invita alla negoziazione assistita appena dopo la constatazione del danno e l'invito è rifiutato, il termine di decadenza a suo favore non sarà più quello previsto dalla convenzione applicabile, ma uno diverso molto più corto ⁽¹²⁾.

4. *Le possibilità di utilizzo strumentale della negoziazione assistita* – Ciò potrebbe essere strumentalmente utilizzato anche da un vettore che, conscio del danno e della sua responsabilità, intenda rendere il più difficile possibile l'azione dell'avente diritto al risarcimento. Le norme sulla negoziazione assistita non prevedono che essa debba essere introdotta necessariamente da chi richiede il risarcimento, sicché il responsabile del danno potrebbe immediatamente invitare l'altra parte alla negoziazione e non raggiungere alcun accordo; col risultato di ridurre al minimo il termine di decadenza per l'azione di chi pretende il risarcimento.

La questione potrebbe essere risolta con un semplice intervento normativo che modifichi l'art. 8 del d.l. 132/2014, specificando che nel caso in cui la normativa applicabile al trasporto preveda un termine di decadenza dall'azione, nel caso di rifiuto della negoziazione assistita, di mancata accettazione nel termine o di dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati, il termine di decadenza dall'azione rimanga quello previsto dalla normativa applicabile. Solo nel caso in cui il rifiuto della negoziazione assistita, la mancata accettazione nel termine o la dichiarazione di mancato accordo avvenissero meno di trenta giorni prima della scadenza del termine di decadenza, quest'ultimo verrebbe prorogato in modo da scadere trenta giorni dopo il rifiuto della negoziazione assistita, la mancata accettazione nel termine o la dichiarazione di mancato accordo.

ENZO FOGLIANI

⁽¹¹⁾ Nel caso estremo in cui la mancata risposta all'invito o il rifiuto alla negoziazione avvengano il giorno prima del compiersi del termine di decadenza previsto dalla convenzione, il termine si allungherà al massimo di trenta giorni.

⁽¹²⁾ A esempio, nel caso di trasporto soggetto alle regole dell'Aja-Visby, un invito alla negoziazione assistita presentato un mese dopo la riconsegna della merce (o della data in cui avrebbe dovuto essere riconsegnata) che sia rifiutato dalla controparte comporta un termine di decadenza dall'azione di tre mesi anziché di un anno.